

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
84/C 264/01	ECU.....	1
84/C 264/02	Riepilogo degli avvisi di gare di appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (settimana dal 25 al 29 settembre 1984).....	2
84/C 264/03	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
84/C 264/04	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio sulla concessione di un sostegno finanziario della Comunità a favore delle industrie produttrici di combustibili solidi	3
84/C 264/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

2 ottobre 1984

(84/C 264/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,3641	Dollaro USA	0,735236
Franco belga e lussemburghese fin.	45,7170	Franco svizzero	1,84324
Marco tedesco	2,23622	Peseta spagnola	125,909
Fiorino olandese	2,51929	Corona svedese	6,34325
Sterlina inglese	0,592121	Corona norvegese	6,47192
Corona danese	8,09127	Dollaro canadese	0,966100
Franco francese	6,85828	Scudo portoghese	118,924
Lira italiana	1385,00	Scellino austriaco	15,6973
Sterlina irlandese	0,721527	Marco finlandese	4,64669
Dracma greca	92,1545	Yen giapponese	180,795
		Dollaro australiano	0,882848
		Dollaro neozelandese	1,50540

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare di appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 25 al 29 settembre 1984)

(84/C 264/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2154	S 185 del 26. 9. 1984	Madagascar	MG-Antananarivo: Cemento	26. 11. 1984
2155	S 187 del 28. 9. 1984	Tailandia	TH-Bangkok: Sistemi audiovisivi	20. 11. 1984

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(84/C 264/03)

La Commissione, con decisione del 28 settembre 1984, ha autorizzato il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche della voce 08.01 della tariffa doganale comune, originarie di paesi della zona del dollaro e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 1° ottobre sino al 31 ottobre 1984.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio sulla concessione di un sostegno finanziario della Comunità a favore delle industrie produttrici di combustibili solidi ⁽¹⁾

COM(84) 469 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 10 settembre 1984)

(84/C 264/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

I.

A norma dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed una stabilità accresciuta.

La definizione di una strategia energetica per la Comunità dovrebbe validamente contribuire alla realizzazione di questi obiettivi. A tale proposito la Comunità deve far fronte all'urgente esigenza di diversificare il proprio approvvigionamento energetico per ridurre il consumo di petrolio.

Un maggior ricorso ai combustibili solidi oltre ad essere importante ai fini della riduzione del consumo di petrolio può contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche, purché la produzione sia economicamente competitiva.

La creazione di un'industria moderna dei combustibili solidi effetti positivi sulla situazione occupazionale nella Comunità.

II.

Per migliorare la produttività e la capacità concorrenziale dei pozzi operanti in buone condizioni geologiche e tecniche e per sfruttare nuove capacità produttive d'alto rendimento occorrono investimenti di notevole portata.

L'industria dei combustibili solidi dispone solo di una frazione dei mezzi finanziari che occorrono per realizzare questi investimenti.

La Comunità deve quindi concedere un sostegno perché l'industria dei combustibili solidi possa disporre di un sufficiente volume d'investimenti.

III.

Nel settore del carbon fossile tale sostegno dovrà concentrarsi sulle capacità esistenti o nuove ad alto potenziale che promettono un aumento della capacità concorrenziale. Per fruire del sostegno in questione le imprese minerarie del settore del carbon fossile devono informare esaurientemente la Commissione sulle loro misure di ammodernamento e di ristrutturazione riguardanti tanto gli investimenti progettati quanto il programma di riduzione della capacità estrattiva.

Sono eleggibili soltanto i progetti d'investimento relativi a miniere di carbon fossile già esistenti, il cui rendimento in galleria, prima degli investimenti, nel periodo 1980-1984 sia stato in media di almeno 420 kg per uomo/ora per tre anni consecutivi, oppure a nuovi impianti la cui produttività prevista sia di almeno 800 kg per uomo/ora.

Inoltre per i pozzi già esistenti si prenderanno in considerazione soltanto quei progetti che, una volta eseguiti, comportino un aumento di resa di almeno il 5 %.

(¹) GU n. C 232 del 30. 8. 1983, pag 6.

L'aiuto riguarda soltanto gli investimenti in impianti, macchine ed edifici direttamente connessi con l'estrazione del carbon fossile o con la sua lavorazione.

La Commissione decide in merito alla concessione dell'aiuto previa consultazione di un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri.

Al beneficiario potrà venir chiesto di rimborsare gli aiuti concessi dalla Commissione qualora i criteri di selezione non siano soddisfatti, il progetto di investimento non venga portato a termine o il proponente abbia fornito dati inesatti.

IV.

In alcuni Stati membri la lignite e la torba rappresentano l'unica fonte d'energia primaria di produzione nazionale e rivestono una notevole importanza per l'approvvigionamento energetico e la sostituzione degli oli minerali.

Alcuni Stati membri posseggono un grande potenziale di risorse sinora lasciate intatte, o di sviluppo della loro produzione di lignite e torba. Per poter sfruttare questo potenziale produttivo sono necessari investimenti ingenti, che le imprese non possono finanziare direttamente. Il finanziamento esterno presenta particolari problemi a causa dei lunghissimi tempi tecnici, tanto più che le imprese non ricevono nessun aiuto dallo Stato. È quindi opportuno un sostegno finanziario della Comunità.

Per poter fruire del sostegno comunitario, le imprese produttrici di lignite e torba devono fornire alla Commissione informazioni esaurienti circa i loro programmi di produzione e di investimento.

Nel settore della lignite e della torba sono eleggibili soltanto i progetti d'investimento che comportino a lunga scadenza un incremento della capacità produttiva dell'impresa. Tali progetti devono riguardare lavori di preparazione del terreno oppure impianti, macchine ed edifici direttamente connessi con la produzione di torba e lignite o mattonelle.

La Commissione decide in merito alla concessione dell'aiuto previa consultazione di un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri.

Al beneficiario potrà venir richiesto di rimborsare gli aiuti concessi dalla Commissione qualora i criteri di selezione non siano soddisfatti, il progetto d'investimento non venga portato a termine oppure il proponente abbia fornito dati inesatti.

V.

Per stimolare gli investimenti delle industrie produttrici di combustibili solidi occorre un contributo limitato ma consistente, che dovrebbe venir concesso nel quadro degli investimenti iscritti a questo scopo nel bilancio delle Comunità europee, sotto forma di un

aiuto diretto (e rimborsabile in determinate circostanze sino a concorrenza del 20 % degli investimenti eleggibili (nelle miniere di carbon fossile e di lignite e nell'industria torbiera). I mezzi finanziari da mettere a disposizione ammontano per il periodo 1985-1989 a 1 000 milioni di ECU.

La Commissione può versare alle imprese che ne abbiano diritto degli anticipi fino al 50 % dell'aiuto agli investimenti.

VI.

Gli organismi comunitari devono disporre dei necessari poteri di gestione e di verifica.

La Commissione deve vagliare a che gli aiuti concessi non alterino le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni dei trattati CEE e CECA.

Le misure in questione rientrano essenzialmente nel campo della politica economica della Comunità.

Il trattato non ha previsto gli specifici poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento concerne incentivi finanziari a favore:

1. dell'ammodernamento della produzione di carbon fossile;
2. della produzione di lignite e di torba.

SEZIONE I

AMMODERNAMENTO DELLA PRODUZIONE DI CARBON FOSSILE

Articolo 2

Alle condizioni previste dal presente regolamento la Comunità può concedere alle imprese carboniere (in appresso «richiedenti») un sostegno a progetti, a titolo d'incentivo finanziario agli investimenti nel settore della produzione di carbone.

Articolo 3

1. Per beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 2 il richiedente deve fornire alla Commissione le seguenti informazioni riguardanti la sua impresa per ogni anno del periodo 1985-1989:

- a) riserve di carbone tecnicamente utilizzabili ripartite in base alla disposizione dei giacimenti ed ai tipi di carbone;
- b) giacimenti in preparazione;
- c) produzione di carbone prevista;
- d) previsioni di vendita;
- e) investimenti complessivi dell'impresa;
- f) totale della capacità produttiva destinata alla chiusura;
- g) evoluzione prevista della manodopera (in sotterraneo e complessiva).

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a fornire alla Commissione particolari riguardanti:

- la produttività media di ognuno dei pozzi appartenenti alla sua impresa (rendimento in galleria per uomo/ora, in kg) ottenuta per tre anni consecutivi nel periodo 1980-1984;
- il sostegno finanziario concesso all'impresa stessa dalla Comunità o dal suo Stato membro nel 1984.

Articolo 4

I progetti d'investimento sono eleggibili per l'aiuto di cui all'articolo 2 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) devono riguardare pozzi esistenti che nel periodo 1980-1984 abbiano conseguito un rendimento medio di almeno 420 kg (kg = kg) per uomo/ora per tre anni consecutivi, oppure, nel caso di nuove miniere, che conseguiranno un rendimento in galleria di almeno 800 kg (kg = kg) per uomo/ora;
- b) una volta effettuato l'investimento in un pozzo già esistente, la produttività in galleria di tale pozzo dovrà risultare più elevata almeno del 5 % rispetto a quella di cui alla lettera a);
- c) I progetti devono riguardare impianti, macchine ed edifici direttamente connessi con la produzione o la lavorazione (lavaggio, cernita o miscelazione) del carbon fossile.

Articolo 5

Per ogni progetto d'investimento per il quale venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 2, il richiedente deve fornire i seguenti dati:

- a) una descrizione particolareggiata del progetto;
- b) il calendario d'esecuzione del progetto;
- c) il costo complessivo previsto del progetto, la spesa annua per investimenti, le modalità di finanziamento, compreso ogni aiuto comunitario noto per il periodo di validità del presente regolamento;
- d) la produttività media in galleria del pozzo cui si riferisce il progetto d'investimento ottenuta per tre anni consecutivi del periodo 1980-1984 o, se si tratta di nuove capacità, la produttività prevista dopo l'entrata in funzione;
- e) l'incremento della produttività in galleria previsto rispetto alla media conseguita nel periodo di cui alla lettera d), una volta effettuato l'investimento;
- f) i costi di produzione attuali relativi al pozzo in questione e quelli previsti una volta portato a termine il progetto;
- g) le eventuali conseguenze sull'ambiente;
- h) l'incidenza del progetto sull'occupazione;
- i) qualsiasi altro elemento che consenta di giustificare il sostegno comunitario richiesto.

Articolo 6

1. In sede di selezione e valutazione dei progetti la Commissione terrà conto delle informazioni trasmesse a norma degli articoli 3 e 5.

2. La Commissione decide se concedere o meno il sostegno di cui all'articolo 2 previa consultazione di un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale comitato riceve tutte le informazioni riguardanti il progetto di investimento in questione, eccezione fatta per quelle coperte dal segreto professionale.

3. La decisione della Commissione notificata al richiedente è comunicata ai membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

1. Il sostegno di cui all'articolo 2 non può superare il 20 % delle spese di investimento eleggibili nel periodo di applicazione del presente regolamento.

2. Il cumulo degli aiuti comunitari non può superare il 30 % delle spese di investimento eleggibili per il progetto.

Articolo 8

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è effettuato dalla Commissione in base alle spese sostenute dall'impresa per il progetto eleggibile nei limiti del cumulo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Agli inizi di ogni anno, la Commissione calcola, in base a stime, le spese dell'impresa di cui al paragrafo 1 e l'importo complessivo che la Commissione deve versare.

3. L'impresa può chiedere alla Commissione di anticiparle fino al 50 % dell'importo complessivo stimato per ogni anno.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alle spese, l'impresa è tenuta ad inviare alla Commissione le pezze giustificative sull'esecuzione del progetto eleggibile, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e le spese effettivamente sostenute durante l'anno civile precedente.

5. La Commissione calcola, in base al paragrafo 4, l'importo del sostegno che l'impresa deve ancora ricevere oppure rimborsare qualora gli anticipi abbiano superato le spese effettive nell'anno civile precedente.

6. Per ogni progetto concluso e entro un termine di tre mesi, l'impresa deve redigere una relazione finale tecnica e finanziaria che trasmette alla Commissione.

Articolo 9

Il richiedente è tenuto a rimborsare l'aiuto ricevuto qualora:

- a) Il requisito di cui all'articolo 4, lettera b), non sia stato soddisfatto entro i due anni successivi alla conclusione del progetto;
- b) Le informazioni fornite a norma degli articoli 3 e 5 contengano gravi inesattezze oppure il progetto di investimento venga abbandonato dall'impresa.

SEZIONE II

PRODUZIONE DI LIGNITE E DI TORBA

Articolo 10

Alle condizioni previste dal presente regolamento, la Comunità può concedere alle imprese produttrici di lignite e di torba (in appresso «richiedenti») un sostegno a progetti, a titolo di incentivo finanziario agli investimenti effettuati nel settore della lignite e della torba.

Articolo 11

1. Per beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 10 il richiedente deve fornire alla Commissione le seguenti informazioni riguardanti la sua impresa per ogni anno del periodo 1985-1989:

- a) riserve di lignite o torba tecnicamente sfruttabili, ripartite in base ai tipi di lignite e torba ed all'ubicazione dei giacimenti;
- b) giacimenti in preparazione;
- c) produzione prevista, rispettivamente di lignite e torba;
- d) previsioni di vendita;
- e) investimenti complessivi dell'impresa;
- f) evoluzione occupazionale prevista.

2. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, il richiedente è tenuto ad informare la Commissione sul sostegno finanziario concesso all'impresa dalla Comunità o dal suo Stato membro nel 1984.

Articolo 12

Sono eleggibili per il sostegno previsto dall'articolo 10 i progetti di investimento che conducono ad un aumento a lungo termine della capacità di produzione netta dell'impresa e che concernono:

- a) lavori per la preparazione dei terreni alla produzione,
- b) impianti, macchine ed edifici direttamente connessi con la produzione di lignite e di torba, alla rinfusa o in mattonelle.

Articolo 13

1. Per ogni progetto di investimento per il quale sollecita l'aiuto di cui all'articolo 10, il richiedente deve fornire i seguenti dati:

- a) una descrizione particolareggiata del progetto, dalla quale risulti tra l'altro l'incremento netto previsto della capacità produttiva totale dell'impresa;
- b) il calendario di esecuzione del progetto;
- c) il costo complessivo previsto del progetto, la spesa annua per investimenti e le modalità di finanziamento, compreso ogni sostegno comunitario noto per il periodo di validità del presente regolamento;
- d) i costi previsti di produzione per gli scavi in questione una volta portato a termine il progetto;
- e) le eventuali conseguenze sull'ambiente;

- f) l'incidenza del progetto sull'occupazione;
- g) qualsiasi altro elemento che possa giustificare il sostegno comunitario richiesto.

Articolo 14

1. In sede di selezione e valutazione dei progetti, la Commissione tiene conto delle informazioni fornite agli articoli 11 e 13.

2. La Commissione decide se concedere o meno il sostegno di cui all'articolo 10 previa consultazione di un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale comitato riceve tutte le informazioni riguardanti il progetto di investimento in questione, eccezion fatta per quelle coperte dal segreto professionale.

3. La decisione della Commissione, notificata al richiedente, è comunicata anche ai membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

1. Il sostegno di cui all'articolo 10 non può superare il 20 % delle spese di investimento eleggibili nel periodo di applicazione del presente regolamento.

2. Il cumulo degli aiuti comunitari non può superare il 30 % delle spese di investimento eleggibili per il progetto.

Articolo 16

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è effettuato dalla Commissione in base alle spese sostenute dall'impresa per il progetto eleggibile nei limiti del cumulo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Agli inizi di ogni anno, la Commissione calcola in base a stime, le spese dell'impresa di cui al paragrafo 1 e l'importo complessivo che la Commissione deve versare.

3. L'impresa può chiedere alla Commissione di anticiparle fino al 50 % dell'importo complessivo stimato.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alle spese, l'impresa è tenuta ad inviare alla Commissione le pezze giustificative sull'esecuzione del progetto eleggibile, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e informazioni sulle spese effettivamente sostenute durante l'anno civile precedente.

5. La Commissione calcola, in base al paragrafo 4, l'importo del sostegno che l'impresa deve ancora ricevere oppure rimborsare qualora gli anticipi abbiano superato le spese effettive dell'anno civile precedente.

6. Per ogni progetto concluso e entro un termine di 3 mesi, l'impresa deve redigere una relazione finale, tecnica e finanziaria che trasmette alla Commissione.

Articolo 17

Il richiedente è tenuto a rimborsare l'aiuto ricevuto qualora:

- a) i requisiti di cui all'articolo 12 non siano stati soddisfatti entro i due anni successivi alla conclusione del progetto;
- b) i particolari forniti a norma degli articoli 11 e 13 contengano gravi inesattezze oppure il progetto di investimento venga abbandonato dall'impresa.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18

Il sostegno concesso dalla Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni dei trattati CECA e CEE.

Articolo 19

Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento è concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 20

Il presente regolamento sarà completato da un regolamento di applicazione della Commissione che specifica le modalità di esecuzione del regime di aiuti, in particolare per quanto riguarda gli articoli 2, 4, 10 e 12.

Articolo 21

La Commissione, la Corte dei conti o i loro mandatarî hanno accesso durante l'esecuzione dei lavori e nei cinque anni successivi alla loro conclusione alla documentazione di ogni progetto di investimento al quale è stato concesso un sostegno. Tutta la documentazione relativa all'investimento viene conservata per lo stesso periodo di tempo. Durante tutto questo

periodo possono essere effettuati dei controlli su documenti o in loco.

Articolo 22

La Commissione presenta periodicamente una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare

COM(84) 481 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 settembre 1984)

(84/C 264/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, dal quarto al settimo trattino, e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che: l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3331/82 richiede la determinazione dei quantitativi globali, per prodotto, da fornire nel quadro dei programmi d'aiuto alimentare, nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità;

considerando che la Comunità ha assunto impegni nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare;

considerando che la Comunità ha inoltre assunto impegni nel quadro di una convenzione che sarà conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite, per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ⁽²⁾;

considerando che occorre stabilire l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni d'aiuto alimentare, fatte salve le azioni d'urgenza:

considerando che occorre inoltre prevedere la possibilità di mettere un aiuto alimentare a disposizione delle organizzazioni non governative; che queste devono soddisfare talune condizioni intese a garantire il buon esito delle azioni di aiuto alimentare;

considerando che è opportuno determinare i prodotti di base e i derivati che possono formare oggetto di azioni d'aiuto alimentare tenendo conto in particolare delle scorte disponibili di tali prodotti;

considerando che occorre del pari determinare i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare oltre lo stadio fob tenendo conto della situazione finanziaria e geografica dei paesi beneficiari, nonché dei canali e degli intermediari attraverso i quali questo aiuto sarà avviato; che occorre al riguardo tener conto altresì della necessità di garantire una maggior efficacia delle azioni di aiuto alimentare in questione;

considerando che per garantire gli obiettivi delle azioni di aiuto alimentare occorre inoltre prevedere che l'aiuto sia concesso ai beneficiari soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di fornitura fissate dalla Commissione;

considerando che devono essere precisati i metodi di mobilitazione, trasporto e consegna dei prodotti; che occorre inoltre determinare la procedura da seguire nei casi di mobilitazione dei prodotti al di fuori della Comunità;

considerando che la Commissione deve poter prendere tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare; che gli Stati membri devono prestarle tutta l'assistenza necessaria a tal fine e fornirle in particolare tutte le informazioni utili;

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 17.

considerando che programmi pluriennali di aiuto alimentare possono costituire, in alcuni casi e secondo appropriate modalità, un contributo concreto allo sviluppo del paese beneficiario; che non è tuttavia previsto di stabilire quantitativi pluriennali di aiuto alimentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di prodotti destinati ad essere messi ogni anno a disposizione di taluni paesi in via di sviluppo e di taluni organismi nell'ambito dell'aiuto alimentare sono precisati nell'allegato I.

I prodotti menzionati nel quarto, quinto e sesto trattino dell'allegato I sono messi a disposizione di determinati paesi in via di sviluppo e di determinati organismi in virtù di impegni internazionali o sotto forma di azioni specifiche o di azioni d'urgenza, mediante decisione della Commissione conformemente agli articoli 5 o 6, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 3331/82.

2. I prodotti presi in considerazione per le azioni di aiuto alimentare alle condizioni previste dal paragrafo 1 sono precisati nell'allegato II.

Articolo 2

1. I paesi e gli organismi che possono ricevere l'aiuto di cui all'articolo 1 figurano nell'allegato III.

2. Gli aiuti possono anche essere messi a disposizione di organizzazioni non governative che, in particolare, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano sede in uno Stato membro della Comunità o, eccezionalmente, in un paese terzo,
- b) posseggano lo statuto caratteristico di un'organizzazione di questo tipo,
- c) abbiano dimostrato la capacità di condurre a buon fine azioni di aiuto alimentare,
- d) si siano impegnate a rispettare le condizioni di fornitura fissate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3331/82.

Articolo 3

La Commissione, se ritiene che la Comunità debba prendere a proprio carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare oltre lo stadio fob, tiene conto dei seguenti criteri generali:

- l'appartenenza del paese beneficiario all'elenco dei paesi meno avanzati;
- il fatto che il paese beneficiario sia o non sia privo di sbocco sul mare;
- la situazione finanziaria del paese beneficiario;

— la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi specializzati o alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 2;

— la necessità di mobilitare il prodotto sul mercato di un paese in via di sviluppo;

— la necessità di concedere l'aiuto alimentare con un'azione d'urgenza;

— la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'azione d'aiuto alimentare in questione.

Articolo 4

Le spese di distribuzione possono essere prese a carico dalla Comunità, in casi eccezionali, quando ciò sia necessario per la buona esecuzione delle relative azioni d'aiuto alimentare.

Articolo 5

1. La Commissione comunica ai beneficiari le condizioni di fornitura dell'aiuto alimentare, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3331/82.

2. L'aiuto alimentare è concesso ai beneficiari soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di fornitura loro comunicate dalla Commissione.

Articolo 6

1. Salvo per le azioni d'urgenza o quando i prodotti devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo data la loro indisponibilità sul mercato comunitario, si procede ad un bando di gara comunitario:

— per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario e, se del caso, per il suo acquisto e la sua fabbricazione su detto mercato;

— per il trasporto e la consegna del prodotto al di là della sua mobilitazione.

Tuttavia, se un'azione di aiuto alimentare riguarda unicamente importi relativamente limitati, si può altresì applicare il paragrafo 2.

2. Per le azioni d'urgenza o se i prodotti devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo data la loro indisponibilità sul mercato comunitario, la Commissione può concludere i necessari contratti a trattativa privata o incaricare gli Stati membri e, se del caso, un mandatario di concludere detti contratti alle condizioni da essa stabilite.

Articolo 7

1. La Commissione fissa le norme relative alla mobilitazione dei prodotti che devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo a motivo della loro indisponibilità sul mercato comunitario.

Per stabilire l'indisponibilità, la Commissione tiene conto delle scorte dei prodotti in questione disponibili nella Comunità e del fabbisogno del mercato comunitario circa tali prodotti.

2. I prodotti lattiero-caseari forniti a titolo di aiuto alimentare possono essere fabbricati ed acquistati soltanto nella Comunità.

3. La Commissione fissa le norme di cui al paragrafo 1 secondo la procedura dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/82.

Articolo 8

La Commissione fissa, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/82, il coefficiente tecnico ed il criterio di equivalenza previsti dall'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 9

La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare.

Gli Stati membri le prestano tutta l'assistenza necessaria a tal fine e le forniscono in particolare tutte le informazioni utili.

Articolo 10

Il Parlamento europeo è informato della gestione dell'aiuto alimentare mediante la comunicazione, sin dalla loro adozione, delle decisioni di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***Quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, messi a disposizione per il 1985 ⁽¹⁾**

- Cereali:
 - a) una prima quota di 927 663 tonnellate;
 - b) una seconda quota che non ecceda le 232 337 tonnellate.
- Latte in polvere, un massimo di 150 000 tonnellate.
- Butteroil, un massimo di 40 000 tonnellate.
- Zucchero, un massimo di 11 000 tonnellate.
- Olio vegetale (olio di semi e olio d'oliva, un massimo di 12 600 tonnellate).
- Altri prodotti: quantitativi equivalenti al massimo a 162 000 tonnellate di cereali.

⁽¹⁾ La Commissione si riserva il diritto di modificare questi quantitativi in funzione dell'esito della procedura di bilancio o in caso di incremento di crisi alimentari in alcune regioni.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti menzionati all'articolo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura
04.02 A II e B I	Latte e crema di latte, in polvere o granulati
ex 04.03	Butteroil (come definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1354/83)
07.05 B	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (diversi da quelli destinati alla semina)
08.04 B	Uve secche
ex capitolo 10 (ex 10.01 — 10.07)	Cereali (diversi da quelli destinati alla semina)
11.01	Farine di cereali
ex 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06
11.04 A	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05
15.07 A	Olio d'oliva
15.07 D II	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, diversi da olio d'oliva, olio di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, olio di ricino e altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
16.04 D ex 16.04 F	Sardine Sgombri e acciughe
17.01 A e B	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
ex 19.03	Maccheroni, spaghetti o prodotti analoghi
19.08 B I a)	Prodotti della biscotteria
21.07 G	Preparazioni alimentari non denominate

*ALLEGATO III***Paesi e organismi di cui all'articolo 2****1. PAESI**

Angola	Guyana	Perù
Antigua e Barbuda	Haiti	Filippine
Bangladesh	Alto Volta	Ruanda
Benin	Honduras	St. Kitts-Nevis
Birmania	India	Santa Lucia
Bolivia	Indonesia	St. Vincent e Grenadine
Botswana	Giamaica	São Tomé e Príncipe
Burundi	Giordania	Senegal
Capo Verde	Kenia	Seicelle
Repubblica Centrafricana	Lesotho	Sierra Leone
Cina	Libano	Somalia
Comore	Madagascar	Sudan
Costarica	Malawi	Sri Lanka
Gibuti	Maldive	Swaziland
Repubblica Dominicana	Mali	Siria
Dominica	Malta	Tanzania
Egitto	Marocco	Ciad
Ecuador	Maurizio	Tailandia
Etiopia	Mauritania	Togo
Gambia	Mozambico	Tunisia
Gana	Nepal	Yemen (Repubblica araba)
Grenada	Nicaragua	Yemen (Repubblica democratica)
Guinea (Conakry)	Niger	Zaire
Guinea-Bissau	Uganda	Zambia
Guinea equatoriale	Pakistan	Zimbabwe

2. ORGANISMI

CICR	UNHCR	PAM
LICROSS	UNRWA	UNICEF
